

Codice A1906A

D.D. 6 giugno 2017, n. 250

**R.D. 1443/1927. Rinnovo della Concessione Mineraria denominata "San Grato" situata nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallierio (NO). Richiedente: Minerali Industriali S.r.l. Codice C101N.**

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive dell’Unione Europea in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.lgs. n. 117/2008 sulla “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

visto il Decreto del Distretto Minerario di Torino n. 168/2000 del 8 febbraio 2001 con il quale è stata conferita la Concessione mineraria “San Grato” alla Società MAFFEI S.r.l. estesa su di un’area di 149 ettari, 59 are nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO);

vista la D.D. n. 285 del 2 novembre 2009 con la quale la suddetta Concessione mineraria è stata trasferita ed intestata alla Società Minerali Industriali S.r.l.;

la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 22-2298 del 4 luglio 2011, assunta ai sensi dell’art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di coltivazione e recupero ambientale della concessione mineraria “San Grato” situata nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO), sviluppato per un arco temporale previsto in 15 anni dalla data dell’autorizzazione;

la determinazione dirigenziale n. 111 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata accordata la Concessione mineraria per minerali di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati denominata “San Grato”, situata nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio (NO), estesa su di una superficie di ettari 149 e 59 are, per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 4 luglio 2011 alla Società Minerali Industriali S.r.l.;

il comma 5 dell’art. 33 della l.r. 23/2016 che ha esteso l’obbligo di presentare la garanzia fidejussoria per il recupero ambientale anche alle concessioni di coltivazione di minerali appartenenti alla categoria delle miniere definita dal sopra citato R.D. 1443/1927;

l’istanza in data 14 marzo 2016 con la quale la Società Minerali Industriali S.r.l. (C.F. e P.I. 01661310035) con sede legale e amministrativa in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, in persona del rappresentante legale Ing. Giorgio Bozzola, nato a Novara (NO) il 19 luglio 1964 e domiciliato per la carica presso la Società Minerali Industriali S.r.l., ha chiesto il rinnovo della Concessione Mineraria situata in località “San Grato” nel territorio dei Comuni di Boca e Cavallirio

(NO), per la prosecuzione della coltivazione di minerali di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati, per un periodo di 5 anni;

la polizza fidejussoria n. 153263368 del 12 maggio 2017 stipulata in ottemperanza al comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 18 maggio 2017 al Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere;

considerato che:

L'annuncio relativo all'istanza è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 19 gennaio 2017 e l'istanza è stata affissa all'Albo Pretorio on line dei Comuni territorialmente interessati per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta con referto senza osservazioni ed opposizioni;

la domanda di rinnovo è relativa al secondo quinquennio del progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato con D.G.R. n. 22-2298 del 4 luglio 2011;

l'area oggetto di concessione mineraria non si trova in zona soggetta al vincolo idrogeologico;

con provvedimento n. 2016/0007364 del 6 ottobre 2016 lo Sportello Unico per le Attività Produttive della città di Borgomanero, acquisite le autorizzazioni paesaggistiche n. 4/16 del 28 settembre 2016 del Comune di Boca e n. 1/16 del 30 settembre 2016 del Comune di Cavallirio, ha concluso positivamente il procedimento di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2004;

le sopra richiamate autorizzazioni paesaggistiche sono state inviate ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte orientale e sono trascorsi i 60 giorni previsti dal comma 3 del suddetto articolo senza rilievi da parte del citato Ente;

la coltivazione del giacimento minerario costituito da caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927, è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria (refrattari e manufatti in ceramica);

tutto ciò premesso:

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i commi 1, 3 lettera d) e 6 lettera d) dell'articolo 26 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 sulla “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” che conferma nell'ordinamento regionale l'istituto delle “Tariffe del diritto di escavazione” a carico degli esercenti delle miniere, originariamente istituito dalla l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge finanziaria 2006”, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

#### IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

#### *determina*

1. Alla Ditta Minerali Industriali S.r.l., con sede legale e amministrativa in Novara (NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4, C.F. e .P.I. 01661310035 è accordato il rinnovo della concessione mineraria denominata “San Grato” per minerali di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati e associati per anni 5 dalla data della presente determinazione.
2. L'area di concessione mineraria, avente l'estensione di ettari 149, are 59 (ettari centoquarantanove, are cinquantanove) resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione allegato al decreto del Distretto Minerario n. 168/2000 del 8 febbraio 2001 di conferimento della concessione mineraria.
3. Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:
  - a) corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 3014,90 €(euro tremilaquattordici/90), pari a euro 43,07 per ettaro o frazione di ettaro di superficie della concessione mineraria, che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2017 (accertamento n. 730/2017) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato “Tesoreria Regione Piemonte” IBAN: IT94V0200801044000040777516, con causale “Concessione mineraria “San Grato”, Comuni di Boca e Cavallirio (NO)”.

- b) corrispondere ai comuni territorialmente interessati e alla Regione Piemonte le “Tariffe del diritto di escavazione” di cui ai commi 1, 3 lettera d) e 6 lettera d) dell’art. 26 della l.r. 23/2016, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008. L’importo è pari a €0,57 al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell’anno solare (di cui 70% spettanti ai Comuni e 30 % alla Regione Piemonte). Per la Regione Piemonte i versamenti devono essere effettuati sul capitolo di entrata numero 32485 denominato “Proventi derivanti dalle tariffe del diritto di escavazione (art. 26 l. r. n. 23/2016)” ed essere eseguiti con le modalità definite dalla citata D.G.R. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008.  
I sopraccitati importi saranno aggiornati dall’Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
- c) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 22-2298 del 4 luglio 2011 e nei suoi allegati, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;
- d) informare, ogni 12 mesi, il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere sull’andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- e) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
- f) fornire ai funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che potranno essere richieste;
- g) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
- h) far pervenire al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

4. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

La presente determinazione verrà inviata a tutti gli Enti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo GUERRINI